



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO

**ORIGINALE****ORDINANZA N. 2
del 04-01-2023****Oggetto: Polizia Locale. Disposizioni per l'accensione dei tradizionali falò dei "Pan e Vin" all'aperto in occasione dell'Epifania 2023.****IL RESPINSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamata l'ordinanza n. 70 del 14/10/2022 recante le "misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da PM10 stagione invernale 2022-2023";

Precisato che con la stessa si è prescritto il divieto delle combustioni all'aperto nell'intero territorio comunale dal fino al 30/04/2023;

Considerato che l'accensione dei falò, costituisce un evento straordinario, unicamente annuale, di tradizione locale ultracentenaria e propiziatoria per la comunità e che, quindi, non si può non dare valore a questo evento appartenente al patrimonio storico, sociale e culturale del nostro paese;

Considerato che sono pervenute n. 2 segnalazioni certificate di accensione falò ex art. 19 L.241/90;

Preso atto che sono previste specifiche deroghe inerenti le manifestazioni locali, che coinvolgono varie località del Veneto, tra cui anche questo Comune, in occasione della festività dell'Epifania, consuetudine accendere il falò quale forma di aggregazione e di condivisione;

Ritenuto necessario fornire ulteriori prescrizioni da adottare per l'accensione dei falò in occasione della festa dell'Epifania;

Considerato che è pervenuto un esiguo numero di richieste di deroga per l'accensione dei tradizionali falò della Befana;

Considerato che il rilascio dell'autorizzazione per l'accensione di fuochi pericolosi, e quindi dei falò, ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. è di competenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, alla quale perciò deve essere presentata apposita istanza;

Visto il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., Testo Unico dell'Ambiente;

Vista la nota della Questura di Treviso, prot. 246/2013 del 30/01/2013, relativamente alle "accensioni pericolose" ex art. 57 del T.U.L.P.S.;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S. – capo V - recante disposizioni sulla prevenzione degli incendi;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Per i giorni 5 e 6 gennaio 2023, di derogare al divieto di combustione all'aperto di biomasse vegetali, limitatamente per l'accensione dei tradizionali falò dell'Epifania che si svolgeranno nell'ambito delle manifestazioni organizzate nel territorio comunale.

I falò dovranno essere realizzati avendo cura di:

- posizionarli lontani da siepi, alberi, fienili, abitazioni garage, tende gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;
- non utilizzare benzina, gas o altri combustibili;
- utilizzare esclusivamente legno vergine (legno non verniciato e non trattato con solventi e simili) e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la produzione di fumo;
- creare pire di altezza massima di 5 metri e di diametro non superiore ai 4 metri;
- mantenere il pubblico a distanza di sicurezza dal falò;
- smaltire il materiale rimasto in impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi.
- di rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza e antincendio tra cui il DM 261/96, la nota dal Ministero dell'Interno del 28/7/2017 e del 18/7/2018;
- Garantire la possibilità di accesso e la sosta dei mezzi di soccorso nelle immediate vicinanze;
- Garantire via di esodo in caso di necessità;

PRECISA

Che la presente ordinanza decada automaticamente, perdendo di efficacia, qualora subentrassero provvedimenti amministrativi, anche sovracomunali, che vietino in modo assoluto l'accensione di fuochi all'esterno anche in base alla comunicazione ufficiale ARPAV per il livello di allerta per la qualità dell'aria che potrebbe impedire le accensioni dei falò rituali ai sensi del Piano per la qualità dell'aria regionale.

VIETA

Ogni falò non espressamente autorizzato con le modalità di cui alla presente ordinanza.

DISPONE

- l'immediata efficacia/esecutività/obbligatorietà del presente provvedimento;
- la pubblicazione della presente ordinanza sindacale all'albo on line del Comune di Conegliano e la massima diffusione della stessa mediante affissione di manifesti, locandine, ecc.;
- la trasmissione dell'ordinanza per opportuna conoscenza e/o per gli adempimenti di rispettiva competenza a:

Questura di Treviso;
Compagnia Carabinieri di Montebelluna;
Provincia di Treviso - Settore Ecologia e Ambiente;
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;
ARPAV di Treviso;
Prefettura di Treviso;
Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Treviso;
Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è esperibile il ricorso al TAR per il Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Zorzetto dott. Massimo

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale

- Certificati ed allegati eventuali se indicati nel testo